

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 22-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE NOMINATA DAL PRESIDENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Gasparotto, *presidente*, Pajetta Giancarlo, *segretario*, Bocconi, Cappi, Conti, Fabbri, Malvestiti, Mattarella, Morelli Renato, Paratore, Rodi, Schiavetti, Targetti, Togliatti e Piccioni, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

nella seduta del 10 giugno 1947

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente

Presentata alla Presidenza il 13 giugno 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, prevede al suo articolo 4 come termine per l'entrata in vigore della nuova Costituzione quello di otto mesi dalla sua prima riunione. Prevede pure che l'Assemblea Costituente possa prorogare tale termine per non più di quattro mesi.

La nostra Assemblea, con la legge costituzionale del 21 febbraio 1947, ha provveduto ad effettuare tale proroga fino al 24 del corrente mese di giugno.

Essendo evidente l'impossibilità di completare l'approvazione del progetto di Costituzione entro tale termine ed avendo il Presidente dell'Assemblea richiamata l'attenzione del Governo sulla urgente necessità di un'ulteriore proroga, il Governo ha presentato all'esame ed all'approvazione vostra il presente disegno di legge, con il quale la

durata dell'Assemblea Costituente viene prorogata a non oltre il giorno 8 settembre 1947.

La Commissione, che ha esaminato tale disegno di legge, si è trovata di fronte a due questioni sostanziali:

1°) Se in relazione a quanto è disposto dall'articolo 4 del suindicato decreto legislativo 16 marzo 1946 è da considerare possibile e legittima una ulteriore proroga.

2°) Se il termine del giorno 8 settembre 1947, previsto dal disegno di legge, è veramente sufficiente per l'approvazione definitiva della Costituzione.

Sulla prima questione la Commissione è stata concorde nell'affermazione della legittimità e della necessità di una ulteriore proroga.

L'Assemblea Costituente è stata eletta « per deliberare la nuova Costituzione dello

Stato ». Se ciò non ha potuto fare nel termine previsto, è dipeso da un complesso di fattori e di circostanze, che hanno reso non del tutto efficiente lo sforzo notevolissimo che l'Assemblea stessa e la sua Commissione hanno compiuto per concludere i lavori nel termine stabilito.

Essenziale è e rimane l'adempimento del mandato ricevuto dagli elettori, anche se il termine previsto debba essere ulteriormente e ragionevolmente prorogato.

D'altra parte si è venuto a creare un vero e proprio stato di necessità, di fronte al quale una seconda ed ultima proroga appare come l'unica soluzione possibile. Una diversa valutazione e soluzione implicherebbe una serie di difficoltà veramente gravi e pressoché insuperabili, senza con ciò facilitare il sollecito adempimento del compito affidato dalla volontà popolare all'Assemblea. La quale, depositaria e interprete di tale volontà sovrana, ha il potere indiscutibile di deliberare, attese le circostanze di fatto, su tale materia.

Il nuovo termine previsto per il giorno 8 settembre 1947 è sembrato alla maggioranza della Commissione sufficiente per l'approvazione della Costituzione. I lavori dell'Assemblea sono già in una fase notevolmente avanzata e non sembra che le questioni più complesse e controverse che rimangono da decidere siano tali da richiedere un tempo maggiore dei 76 giorni previsti dalla nuova proroga. Certo si richiede una continuità indefessa di lavoro non minore di quella fin qui sperimentata, un più stringato metodo di discussione e una massima applicazione dell'Assemblea al lavoro costituente vero e proprio. Se taluna di queste condizioni venisse a mancare, non v'è dubbio che più incerta si prospetterebbe la conclusione dei lavori nel termine previsto. Ma la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dovere fare appello a questo sforzo finale e conclusivo dell'Assemblea anche per una sentita esigenza politica generale: quella di rendere possibile la convocazione dei comizi per le elezioni dei membri delle due Camere legislative entro il prossimo mese di novembre. Il termine del giorno 8 settembre ne costituisce la condizione essenziale e improrogabile: ogni protrazione di tale termine renderebbe inevitabile il rinvio delle elezioni alla primavera dell'anno prossimo. Non vi può essere dubbio che è una necessità nazionale quella di addivenire nel più breve tempo possibile alla consultazione della volontà popolare per superare, nella maniera più democratica le asperità dell'attuale si-

tuazione politica, e per dar vita e funzionalità piena alle istituzioni permanenti e responsabili della Repubblica Italiana.

La volontà dell'Assemblea — e la sua libertà — è comunque sovrana e con questa espressa, per quanto superflua premessa, la Commissione vi prega di approvare il disegno di legge, con l'emendamento da essa proposto.

PICCIONI, *Relatore.*

RELAZIONE DI MINORANZA

degli onorevoli Gasparotto, Fabbri, Paratore e Bocconi.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'esame del presente disegno di legge la minoranza della Commissione, pur non dissentendo dal proposito — anzi condividendolo — che si debba nel più breve termine procedersi alla consultazione popolare per la elezione delle due Camere legislative, è fermamente convinta che la proroga proposta all'8 settembre appaia fin d'ora insufficiente al fine di concludere esaurientemente i lavori dell'Assemblea Costituente.

Basta, infatti, aver presente che del progetto di Costituzione restano ancora da esaminarsi l'ordinamento della Repubblica, le attribuzioni del Capo dello Stato e del Governo, della Magistratura, della Corte costituzionale, nonché la portata delle disposizioni finali e transitorie.

Argomenti gravi e complessi che richiedono notevole impiego di tempo se, com'è nostro dovere, vorremo dare alla loro trattazione la giusta ampiezza. Né può essere dimenticato che al lavoro proprio della Costituente deve aggiungersi l'ardua materia del Trattato di pace, quella delle leggi elettorali, e di tutte le discipline che sono tuttora deferite all'esame delle Commissioni legislative.

Per queste ragioni la minoranza della Commissione propone che l'Assemblea voglia accogliere il seguente

EMENDAMENTO.

Alle parole: 8 settembre 1947, *sostituire:* 31 dicembre 1947.

Approvando l'emendamento da noi proposto, si eviterà che prima dell'8 settembre si debba — per chiare ragioni — provvedere d'urgenza a chiedere un'ulteriore proroga dei nostri lavori, il che tornerebbe a danno del prestigio dell'Assemblea Costituente.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—
ART. 1.

La durata dell'Assemblea Costituente è prorogata fino al giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre il giorno 8 settembre 1947.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente, è prorogato non oltre l'8 settembre 1947.

ART. 2.

Identico.